RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

di CLARA POLLET,SIMONE DIMITRI

Cessione intracomunitaria di beni e ritardata fatturazione

In caso di ritardata emissione di una fattura relativa a una cessione intracomunitaria di beni si applicano le sanzioni specifiche collegate al ritardo, alla mancata indicazione tra le operazioni transfrontaliere e agli elenchi Intra.

Quali sanzioni sono applicabili nel caso in cui non sia stata emessa nei termini la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie di beni?

Per le cessioni intracomunitarie di beni di cui all'art. 41 D.L. 331/1993 (art. 39 D.Lgs. 10/2026) la fattura a norma dell'art. 21 D.P.R. 633/1972 (art. 72 D.Lgs. 10/2026) **è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione,** con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.
Per comprendere i termini di emissione occorre verificare quindi l'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 39 D.L. 331/1993 (art. 26 D.Lgs. 10/2026), in base al quale le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni trasferiti in dipendenza di **contratti estimatori** e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento. Occorre la tenuta di un registro specifico di cui all'art. 50, c. 5 D.L. 331/1993 (art. 101, c. 4 D.Lgs. 10/2026).

L'emissione della fattura dopo la data ultima prevista è considerata tardiva e la sanzione applicabile è da 250 a 2.000 euro se non ha inciso sulla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 6, c. 2 D.Lgs. 471/1997 (art. 31 D.Lgs. 173/2024). Nel caso di rilevanza ai fini della determinazione del reddito, la sanzione applicabile è invece pari al 5% dei corrispettivi non documentati o non registrati. È possibile effettuare il ravvedimento operoso pagando una sanzione ridotta; ad esempio, per un ritardo entro 90 giorni, si paga 1/9 della sanzione riportando nel modello F24 il codice tributo 8911 e l'anno di violazione.
Si aggiunge la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura non indicata nei dati delle operazioni attive transfrontaliere di cui all'art. 1, c. 3-bis D.Lgs. 127/2015 (art. 77, c. 4 D.Lgs. 10/2026). Tali operazioni devono essere comunicate entro gli stessi termini di emissione della fattura, quindi entro il 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, in base all'art. 11, c. 2-quater D.Lgs. 471/1997 (art. 36, c. 5 D.Lgs. 173/2024), ed è ravvedibile.

Infine, occorre considerare che condizione sostanziale di non imponibilità è la **compilazione dei modelli INTRA 1-bis** delle cessioni di beni in base all'art. 41, c. 2-ter D.L. 331/1993 (art. 39, c. 4 D.Lgs. 10/2026) ed è prevista una sanzione da 500 a 1.000 euro dall'art. 11, c. 4 D.Lgs. 471/1997 (art. 36, c. 7 D.Lgs. 173/2024). Anche in questo caso il ravvedimento prevede il versamento di una sanzione ridotta, ad esempio pari a 1/9 della sanzione se la trasmissione degli elenchi viene effettuata entro i 90 giorni successivi alla scadenza originaria (codice tributo sempre 8911 e anno di violazione).

Riproduzione vietata - venerdì 27 novembre 2026